COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XLIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 529

Proposta di legge (*Discussione*):

Senatore TARTUFOLI ed altri: Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, concernente la proroga dei contratti agrari. (*Approvato dalla VIII Commissione Permanente del Senato*). (1717) 529

PRESIDENTE 529, 531

CACCIATORE 529, 531

GOMEZ D'AYALA 530, 531

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. 530

TRUZZI 530

DE LEONARDIS 531

La seduta comincia alle 10,10.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Maxia e Salutari.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri: Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, concernente la proroga dei contratti agrari (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge già approvata dal Senato: « Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, concernente la proroga dei contratti agrari » (1717).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Presidenza della Camera, su nostra richiesta, ha di recente assegnato la proposta di legge in esame alla nostra Commissione in sede legislativa, con il parere della IV.

Poiché la IV Commissione Giustizia non ha fatto pervenire per tempo il suo parere, si intende – a norma del Regolamento – che non ha inteso avvalersi della facoltà concessale. Peraltro, ritengo possa considerarsi acquisita, come per prassi, la relazione svolta dal Relatore Franzo nell'ultima seduta in sede referente. Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

CACCIATORE. Onorevoli colleghi, preannuncio i seguenti due emendamenti, che consistono nell'aggiunta all'articolo unico della

proposta di legge in esame, dei seguenti due commi:

« Eseguite le trasformazioni, il concedente e l'affittuario possono richiedere l'adeguamento del canone ».

« Il ricorso sospende l'eventuale procedura giudiziaria in corso ».

Quanto al primo emendamento, oggi la giurisprudenza ritiene incompatibile la continuazione del contratto, non tanto per quanto riguarda la necessità materiale della permanenza dell'affittuario sul fondo, durante l'esecuzione dei lavori di trasformazione, quanto perché, il fondo essendo stato trasformato, le condizioni contrattuali debbono essere mutate.

Io vorrei ovviare a questo inconveniente con il mio emendamento col quali si dispone che sia il concedente, sia l'affittuario possono chiedere l'adeguamento del canone.

Il secondo emendamento che propongo riguarda l'eventuale procedura giudiziaria e l'opportunità di considerarla sospesa in presenza di un ricorso.

GOMEZ D'AYALA. In linea di massima siamo d'accordo con la proposta modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273. Riteniamo però che il testo del Senato debba essere emendato. Siamo d'accordo in questo senso con le proposte preannunciate dal collega onorevole Cacciatore.

Come è noto e come risulta anche dal testo approvato dal Senato, il diniego della proroga è condizionato al rilascio di un certificato da parte dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura. Ora il Senato ha apportato una innovazione notevole, con l'inserimento della locuzione « tenuto conto dell'interesse generale della produzione agraria e dell'occupazione della mano d'opera ». Però ha inserito questa locuzione in quella parte della norma che demanda all'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura il potere di dichiarare utile e attuabile la trasformazione.

Questo comporta una conseguenza notevole a mio avviso: che cioè, praticamente, rimane affidato in assoluto al sindacato dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura l'accertamento di queste due condizioni. Noi riteniamo che, per avere una maggiore garanzia sulla sussistenza di queste due condizioni, sia auspicabile un intervento della magistratura. Quindi proporremo, in sede di esame diretto degli articoli, e lo preannunciamo oggi, di aggiungere al primo comma dell'articolo unico, dopo le parole « la cui esecuzione », le altre: « tenuto conto dell'interesse generale della produzione agricola e delle esigenze dell'occupazione della manodopera » e di cancellare il resto del comma compreso fra le parole « tenuto conto » e la parola « manodopera ».

Così modificata, la norma permetterebbe al magistrato di accertare la sussistenza di queste due condizioni.

Questo è il primo emendamento che noi preannunciamo.

Il secondo riguarda il sistema dei ricorsi.

Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario un chiarimento. Il Consiglio di Stato, con ripetute sue decisioni, ha ritenuto che fosse ammissibile il ricorso al Ministro dell'agricoltura contro l'operato dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura. Vorrei sapere come si regola il Ministero dell'agricoltura, che cosa ha deciso in merito.

Chiarito questo (sentiremo dopo le dichiarazioni del Sottosegretario) noi riteniamo che si debba migliorare la possibilità di tutela anche in sede amministrativa e non considerare che praticamente con il decreto del Ministro si chiude questa fase di impugnativa in sede amministrativa e che quindi è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato, contro tutti gli atti amministrativi, solamente per motivi di illegittimità. Noi riteniamo invece che si debba estendere la possibilità di un eventuale accertamento anche per il merito e quindi proponiamo un emendamento che suona così:

« Dopo l'ultimo comma dell'articolo unico aggiungere il seguente: « Avverso il decreto del Ministro è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato anche per motivi di merito. La proposizione dei ricorsi di cui ai commi precedenti sospende il giudizio dinanzi alle sessioni specializzate ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La competenza del Consiglio di Stato è prevista dalla legge. Adesso rimeditare sulla competenza del Consiglio di Stato in una leggina di questo genere, non so quanto sia opportuno.

La competenza del Consiglio di Stato è attualmente regolata in certo modo. Se dobbiamo modificarla, dobbiamo sottoporre gli emendamenti relativi all'esame della Commissione Giustizia.

TRUZZI. A noi bastano le modifiche apportate dal Senato. Perché vogliamo andar a tirar fuori il Consiglio di Stato?...

GOMEZ D'AYALA. Il ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Ministro è ammesso sempre. Noi vogliamo che sia consentito, davanti al Consiglio di Stato, di rivedere, di ridiscutere il progetto di trasformazione.

Questa è la prima questione. Noi riteniamo che costituisca garanzia migliore il parere dell'organo giurisdizionale.

In altre occasioni, siete stati voi stessi ad affermare cose del genere. La seconda questione è rappresentata dalla seconda parte del nostro emendamento: noi proponiamo che la pendenza dei ricorsi in sede amministrativa costituisca motivo di sospensione dei giudizi in sede giurisdizionale. Vorrei aggiungere che questo secondo comma sarebbe pleonastico, giacché noi riteniamo che a norma delle disposizioni del Codice di procedura civile, trattandosi di pendenza di una questione in sede amministrativa, che ha carattere amministrativo ai fini della decisione di merito, ci sarebbero i motivi per la sospensione. Però la giurisprudenza delle sezioni specializzate ha completamente negato la possibilità di sospensione quando pende un ricorso gerarchico. Tanto è vero che in taluni casi, pur conoscendo gli interessati le decisioni emesse dal Consiglio di Stato, il quale si è dichiarato incompetente, pur avendo ritenuto il Consiglio di Stato che sia ammissibile il ricorso gerarchico, le sezioni specializzate hanno affermato che il ricorso gerarchico è ammissibile ma non può sospendere la procedura. E abbiamo avuto dei casi in cui gli interessati, pur sapendo che il ricorso gerarchico aveva già una certa sua decisione, hanno adito il Consiglio di Stato, per lo meno per ottenere la sospensione del provvedimento civile.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, qui sono state poste alcune questioni che, se convertite in emendamenti, andrebbero sottoposte all'esame della Commissione Giustizia.

GOMEZ D'AYALA. Poiché dobbiamo attendere due giorni per la scadenza dei termini posti alla Commissione Giustizia per l'espressione del parere sul provvedimento potremmo chiedere alla Commissione Giustizia stessa di esprimersi anche su questi nostri emendamenti.

PRESIDENTE. È materia sulla quale non possiamo decidere da soli. Possiamo decidere solo se, scaduti i termini, la Commissione Giustizia non ci desse il parere; ma sono argomenti su cui la Commissione Giustizia un parere lo vorrà dare.

DE LEONARDIS. Ritengo che l'emendamento, per quanto riguarda la sospensione del procedimento in seguito al ricorso, non sia ammissibile, e che sia necessario sentire in merito la Commissione Giustizia. La norma di procedura civile che obbliga la sospensione, tiene presente i procedimenti di natura amministrativa, non in materia di ricorsi generici.

Quindi, sussistendo questi dubbi di natura sostanziale, non è infondata la preoccupazione del Presidente di sentire, in effetti, la Commissione Giustizia. E questo per ragioni obiettive, perché nel merito ci sarebbe ancora da discutere, per quanto riguarda la procedura. L'articolo prevede qualcosa di « radicale e immediato »: la procedura deve adeguarsi a questa esigenza di immediatezza. Se andiamo a complicare e ad allungare, allora si perde l'utilità anche dal punto di vista dell'interesse generale della produzione. Dobbiamo quindi esaminare la questione nella sua sostanziale obiettività per poter vedere se vogliamo fare qualcosa di concreto, di spedito.

GOMEZ D'AYALA. Se il problema è dei due giorni, facciamoli trascorrere e arriviamo tranquillamente alla scadenza dei termini posti alla Commissione Giustizia.

PRESIDENTE. Secondo me, quando si tratta di emendamenti, di proposte nuove, che impegnano problemi estranei alla competenza della nostra Commissione, essi devono essere trasmessi alla Commissione competente per il parere.

In questi due giorni, mi farò parte diligente per chiedere alla Presidenza della Camera più precise istruzioni in merito.

GOMEZ D'AYALA. Io proporrei di concludere la seduta di oggi aggiornandola, tenuto conto delle dichiarazioni del Presidente in ordine al decorso del termine.

PRESIDENTE. Non ho nessuna difficoltà ad accogliere la proposta dell'onorevole Gomez D'Ayala salvo che non ci sia una diversa convocazione venerdì, perchè eravamo rimasti in un certo accordo col Presidente della Commissione Industria di convocare le due Commissioni riunite venerdì mattina e quindi non so che cosa faremo noi in quel giorno.

CACCIATORE. Considerata la complicazione costituita dall'eventuale competenza della Commissione Giustizia ad esprimere un parere in merito dichiaro che presenterò in modo formale i miei emendamenti solo quando la Commissione Giustizia stessa avrà espresso il suo parere su tutta la proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, si intende stabilito che è rinviato ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI